

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 986/2001 della Commissione del 21 maggio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 987/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera** ..... 3
- Regolamento (CE) n. 988/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare ..... 5
- Regolamento (CE) n. 989/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 990/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone** ..... 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica l'allegato della direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) <sup>(1)</sup>** ..... 12
- Regolamento (CE) n. 992/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli ..... 15

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2001/390/CE:

- ★ **Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 10 aprile 2001, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, nonché all'articolo 9, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)** ..... 16

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2001/391/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2001, recante nomina di un membro titolare belga del Comitato delle regioni** ..... 21

**Commissione**

2001/392/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 4 maggio 2001, recante quarta modifica della decisione 2000/284/CE che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1172]** ..... 22

2001/393/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici e che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di tali uova <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1174]** ..... 31

2001/394/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica per la terza volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1479]** ..... 36

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 986/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 maggio 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 maggio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	83,7
	212	79,3
	999	81,5
0707 00 05	052	71,6
	600	142,5
	628	143,2
	999	119,1
0709 90 70	052	89,4
	999	89,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	51,0
	204	56,9
	212	58,3
	220	60,1
	400	65,0
	600	63,0
	624	55,6
	999	58,6
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		86,0
404		84,0
508		72,7
512		86,2
524		75,0
528		79,1
720		95,2
804		94,5
999		83,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 987/2001 DELLA COMMISSIONE****del 21 maggio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2759/2000 <sup>(4)</sup>, ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti del settore delle carni suine che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità.

- (2) Per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni suine, che si è rivelato superiore al bilancio previsionale per Madera durante la campagna di commercializzazione 2000/2001, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1725/92.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1725/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 95.

<sup>(4)</sup> GU L 318 del 16.12.2000, pag. 25.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per Madera per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001**

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo (in t)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	2 800»

**REGOLAMENTO (CE) N. 988/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 maggio 2001**  
**relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano.
- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di

mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azioni nn.:** 85/00 (A1); 86/00 (A2)
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Niger
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 90
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 54 tonnellate; A2: 36 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(6)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità. A condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
  - A1: Magasin SOS Sahel International  
Quartier Karage, Commune 3, Niamey
  - A2: Concession SOS Sahel International  
Zone Industriel Nord, Route de Tanout, Zinder
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 12.8.2001
  - 2° termine: 26.8.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 25.6-8.7.2001
  - 2° termine: 9-22.7.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 5.6.2001
  - 2° termine: 19.6.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

*Note:*

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
  - (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
  - (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
  - (<sup>4</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
    - certificato sanitario.
  - (<sup>5</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
  - (<sup>6</sup>) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 989/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 maggio 2001**  
**relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario <sup>(2)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azioni nn.:** 87/00 (A1); 88/00 (A2)
2. **Beneficiario** <sup>(2)</sup>: EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Niger
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco (zucchero «A» o «B»)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 36
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 18 tonnellate; A2: 18 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** <sup>(3)</sup> <sup>(7)</sup>: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]
9. **Condizionamento** <sup>(7)</sup>: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1.b, 2.b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** <sup>(6)</sup>: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
  - A1: Magasin SOS Sahel International  
Quartier Karage, Commune 3, Niamey
  - A2: Concession SOS Sahel International  
Zone Industriel Nord, Route de Tanout, Zinder
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 12.8.2001
  - 2° termine: 26.8.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 25.6-8.7.2001
  - 2° termine: 9-22.7.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 5.6.2001
  - 2° termine: 19.6.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** <sup>(1)</sup>: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** <sup>(4)</sup>: restituzione applicabile il 16.5.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 28)

## Note:

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (<sup>5</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:  
— certificato sanitario.
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>7</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 990/2001 DELLA COMMISSIONE****del 21 maggio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/1999 <sup>(4)</sup>, stabilisce gli importi dell'aiuto all'ammasso privato per i formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Occorre modificare tali importi per tener conto dell'evoluzione delle spese di magazzinaggio.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo:

- «a) 75 EUR/t per le spese fisse».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 46.

## REGOLAMENTO (CE) N. 991/2001 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2001

**che modifica l'allegato della direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/28/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 della direttiva 92/14/CEE prevede un'esenzione per gli aerei figuranti nell'allegato purché essi continuino ad essere utilizzati da persone fisiche o giuridiche stabilite nei paesi in cui sono stati immatricolati durante uno specifico periodo di riferimento.
- (2) L'articolo 9 bis della direttiva 92/14/CEE, modificata dalla direttiva 98/20/CE <sup>(3)</sup>, definisce una procedura semplificata per l'adozione di modifiche dell'allegato volte ad assicurare la piena conformità ai presupposti per l'applicazione dell'esenzione.
- (3) Dall'entrata in vigore della direttiva 1999/28/CE, che per prima ha modificato l'allegato della direttiva 92/14/CEE sulla base della procedura semplificata, alcuni aerei figuranti nell'allegato sono stati demoliti e altri sono stati cancellati dai registri dei rispettivi paesi considerati. È quindi opportuno che le voci relative a tali aeroplani siano cancellate dall'allegato.
- (4) Alcuni degli aerei dotati dei necessari requisiti raggiungeranno i 25 anni di età nel 2001 e le voci ad essi relative dovrebbero pertanto essere inserite nell'allegato.

- (5) È inoltre opportuno aggiornare l'allegato alla luce di eventuali cambiamenti del codice di registrazione, o dell'operatore, di un aereo già inserito nell'allegato.
- (6) La natura e la portata limitate delle modifiche all'allegato e l'urgenza di tali modifiche giustificano un cambiamento nel tipo di strumento giuridico utilizzato.
- (7) È necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima affinché le parti interessate possano prendere conoscenza al più presto delle esenzioni che esso prevede.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i regolamenti sulla sicurezza dell'aviazione <sup>(4)</sup> istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 92/14/CEE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 118 del 6.5.1999, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU L 107 del 7.4.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> Comitato per i regolamenti sulla sicurezza dell'aviazione, consultazione scritta del 15 marzo 2001.

<sup>(5)</sup> GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 47.

## ALLEGATO

L'allegato alla direttiva 92/14/CEE è modificato come segue:

1) devono essere cancellate le seguenti voci:

## ALGERIA

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
20955	B727-2D6	7T-VEH	Air Algérie

## EGITTO

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
21195	B737-266	SU-AYL	Egypt Air
21227	B737-266	SU-AYO	Egypt Air

## TUNISIA

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
20545	B727-2H3	TS-JHN	Tunis Air
20948	B727-2H3	TS-JHQ	Tunis Air

2) devono essere inserite le seguenti voci:

## ALGERIA

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
21212	B737-2D6	7T-VEO	Air Algérie
21286	B737-2D6	7T-VER	Air Algérie

## ARABIA SAUDITA

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
21275	B737-268	HZ-AGH	Saudia
21276	B737-268	HZ-AGI	Saudia
21277	B737-268	HZ-AGJ	Saudia
21280	B737-268	HZ-AGK	Saudia
212281	B737-268	HZ-AGL	Saudia
212283	B737-268	HZ-AGN	Saudia
21360	B737-268	HZ-AGO	Saudia

## SIRIA

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
21203	B727-294	YK-AGA	Syrianair
21204	B727-294	YK-AGB	Syrianair
21205	B727-294	YK-AGC	Syrianair

## YEMEN

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
21296	B737-2N8	70-ACU	Yemen Airways

3) la voce Uganda è sostituita dalla seguente:

## UGANDA

Numero di serie	Tipo	Registrazione	Operatore
19821	B707-379C	5X-GLA	Air Alexander

**REGOLAMENTO (CE) N. 992/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 maggio 2001**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,  
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 862/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, i quantitativi indicati previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 21 maggio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 862/2001 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 21 maggio 2001 e prima del 14 giugno 2001, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 122 del 3.5.2001, pag. 8.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**DECISIONE N. 4/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA  
del 10 aprile 2001**

**che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, nonché all'articolo 9, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)**

(2001/390/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

visto il protocollo n. 2 dell'accordo europeo, relativo ai prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
- (2) A norma dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo europeo, il concetto di «aiuto statale» di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) di tale accordo è determinato secondo i criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, e comprende pertanto tutti gli aiuti concessi dallo Stato, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica di Romania (aiuti di Stato).
- (3) La Repubblica di Romania nominerà un'istituzione o un'amministrazione nazionale quale organismo di controllo in materia di aiuti pubblici.
- (4) Tale organismo di controllo sarà responsabile dell'analisi dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti già in essere o futuri nella Repubblica di Romania ed esprimerà

un parere sulla loro compatibilità con l'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo, nonché con l'articolo 9, paragrafo 1, punto iii), e paragrafi 2 e 4 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

- (5) Nel predisporre le norme necessarie per garantire un controllo efficace, la Repubblica di Romania si accerterà, in particolare, che l'organismo di controllo riceva in tempo tutte le informazioni utili dagli altri servizi governativi a livello centrale, regionale e locale.
- (6) La Commissione delle Comunità europee assisterà detto organismo di controllo provvedendo, nell'ambito dei pertinenti programmi comunitari, alla documentazione, alla formazione, ai viaggi di studio e ad altre forme di assistenza tecnica connesse,

DECIDE:

*Articolo 1*

Sono adottate le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, nonché all'articolo 9, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), allegate alla presente decisione.

*Articolo 2*

Le suddette norme di attuazione entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 2001.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

## NORME DI ATTUAZIONE PER L'APPLICAZIONE

**delle disposizioni relative agli aiuti di Stato di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, nonché all'articolo 9, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)**

SORVEGLIANZA DEGLI AIUTI DI STATO DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

### Articolo 1

#### Sorveglianza degli aiuti di Stato da parte degli organismi di controllo

Fatte salve le norme procedurali in vigore nella Comunità europea («la Comunità») e nella Repubblica di Romania, gli organismi di controllo della Comunità e della Repubblica di Romania esaminano e valutano la compatibilità con l'accordo europeo degli aiuti di Stato rispettivamente concessi. Gli organismi di controllo sono per la Comunità la Commissione delle Comunità europee («la Commissione») e per la Repubblica di Romania l'Ufficio per la concorrenza e il Consiglio per la concorrenza.

ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI SINGOLI CASI

### Articolo 2

#### Criteri di compatibilità

1. La compatibilità dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti con le disposizioni dell'accordo europeo, di cui all'articolo 1 delle presenti norme, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, compresi il diritto derivato presente e futuro, i quadri, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi pertinenti in vigore nella Comunità, nonché la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, e alle eventuali decisioni adottate dal Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

Se gli aiuti concessi o i programmi di aiuti sono destinati a prodotti contemplati dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo, la prima frase del presente paragrafo è totalmente applicabile, con la sola differenza che la valutazione è effettuata in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio anziché in base ai criteri derivanti dall'applicazione delle norme dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. L'organismo di controllo della Repubblica di Romania è informato di tutti gli atti connessi all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei criteri di compatibilità comunitari di cui al paragrafo 1 che non sono pubblicati ma sui quali si richiama specificamente l'attenzione di tutti gli Stati membri.

3. Se la Repubblica di Romania non solleva obiezioni entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto le informazioni ufficiali al loro riguardo, tali cambiamenti diventano criteri di compatibilità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Se invece la Repubblica di Romania solleva obiezioni circa tali cambiamenti e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto

dall'accordo europeo, si tengono consultazioni conformemente agli articoli 7 e 8 delle presenti norme.

4. Gli stessi principi si applicano a qualsiasi altro cambiamento di rilievo della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato.

### Articolo 3

#### Aiuti di entità trascurabile

Si considera che i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi che non comportano aiuti all'esportazione e che non superano la soglia applicabile nella Comunità per gli aiuti di entità trascurabile<sup>(1)</sup> abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza e sugli scambi tra le Parti; tali aiuti e programmi non sono pertanto soggetti alle presenti norme. Il presente articolo non si applica alle industrie contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle costruzioni navali, ai trasporti o agli aiuti per le spese relative all'agricoltura o alla pesca.

### Articolo 4

#### Deroghe

1. A norma e nei limiti dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo europeo, la Repubblica di Romania è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Gli organismi di controllo valutano congiuntamente le intensità massime degli aiuti e la copertura regionale specifica delle aree della Romania che possono beneficiare degli aiuti regionali nazionali. Essi presentano una proposta comune al Comitato di associazione, che adotta una decisione in tal senso.

3. Gli organismi di controllo possono, se necessario e su richiesta della Romania, valutare congiuntamente i problemi sollevati dall'applicazione dell'acquis communautaire nel settore degli aiuti di Stato concessi dalla Romania durante il completamento della transizione verso l'economia di mercato. La valutazione di tali problemi non potrà riguardare i settori dell'agricoltura, della pesca, del carbone e dell'acciaio, né i settori sensibili (automobili, fibre sintetiche e costruzione navale) per i quali esistono regimi comunitari specifici. Gli organismi di controllo presentano, se del caso, una proposta congiunta al Consiglio di associazione che può prendere una decisione.

<sup>(1)</sup> Attualmente, la soglia per gli aiuti di entità trascurabile applicabile nella Comunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9) è un totale di 100 000 EUR di aiuti per impresa in un periodo di tre anni.

## PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

## Articolo 8

## Articolo 5

**Esame di determinati aiuti**

1. Qualora l'importo degli aiuti in questione superi i 3 milioni di EUR, l'organismo di controllo competente può sottoporre all'esame del sottocomitato competente in materia di politica della concorrenza e aiuti di Stato i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi, a prescindere dal fatto che questi rientrino o meno nei quadri e negli orientamenti della Comunità. Il sottocomitato può presentare una relazione al Comitato di associazione, che può adottare opportune decisioni o formulare opportune raccomandazioni in merito alla compatibilità del programma di aiuti o dell'aiuto concesso con l'accordo europeo e con le presenti norme.
2. Lo scopo principale di tali decisioni o raccomandazioni è evitare il ricorso a misure di difesa commerciale a seguito dell'aiuto in questione.
3. Il Comitato di associazione può decidere di estendere ulteriormente le possibilità di esame previste nel presente articolo.

## Articolo 6

**Richiesta di informazioni**

Se l'organismo di controllo di una Parte ritiene che un programma di aiuti o un singolo aiuto concesso leda interessi rilevanti di tale parte, esso può chiedere informazioni in merito all'organismo competente. In ogni caso, ciascun organismo di controllo ha cura di informare l'altro sugli sviluppi più rilevanti che possano presentare un interesse pratico per quest'ultimo.

## Articolo 7

**Consultazioni e cortesia**

1. Se la Commissione o l'organismo di controllo della Repubblica di Romania ritengono che la concessione di un aiuto di Stato sul territorio di competenza dell'altro organismo pregiudichi in misura considerevole importanti interessi per quanto li riguarda, possono chiedere l'avvio di consultazioni con l'altro organismo e successivamente possono chiedere che l'organismo di controllo dell'altra parte avvii le opportune procedure per rimediare alla situazione. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma della pertinente legislazione della Parte rispettiva e non incide sulla piena autonomia della decisione finale presa dall'organismo interpellato nel contesto dell'accordo europeo.
2. L'organismo di controllo interpellato esamina con la debita attenzione le osservazioni e gli elementi oggettivi presentati dall'organismo richiedente, in particolare per quanto riguarda gli effetti pregiudizievoli per gli interessi importanti della Parte richiedente ad esso segnalati.
3. Fatti salvi i rispettivi diritti e obblighi, gli organismi di controllo che partecipano alle consultazioni previste ai sensi del presente articolo cercano di trovare, entro tre mesi, una soluzione accettabile per entrambe le parti tenendo conto dei rispettivi importanti interessi in gioco.

**Soluzione dei problemi**

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 7 non permettono di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, su richiesta di una delle parti ed entro tre mesi dalla richiesta si procede a uno scambio di opinioni nell'ambito del sottocomitato competente in materia di politica della concorrenza e aiuti di Stato istituito nel quadro dell'accordo europeo.
2. Se tale scambio di opinioni non consente di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, oppure una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 1, la questione può essere sottoposta al Comitato di associazione, che può formulare opportune raccomandazioni per risolvere le controversie.
3. Tali procedure lasciano impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma dell'articolo 64, paragrafo 6, dell'accordo europeo e dell'articolo 9, paragrafo 3, del protocollo n. 2 dell'accordo europeo sui prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Gli strumenti commerciali, tuttavia, dovrebbero essere usati solo in mancanza di altre soluzioni.

## Articolo 9

**Segretezza e riservatezza delle informazioni**

1. Con riferimento all'articolo 64, paragrafo 7, dell'accordo europeo, nessuno dei due organismi di controllo è tenuto a fornire informazioni all'altro organismo di controllo se la comunicazione di tali informazioni è vietata dalla legislazione dell'organismo in possesso di tali informazioni.
2. Ciascun organismo di controllo accetta di mantenere la riservatezza di qualsiasi informazione fornitagli dall'altro organismo in via confidenziale.

## TRASPARENZA

## Articolo 10

**Inventario**

1. Nel quadro dei programmi comunitari pertinenti, la Commissione aiuta la Repubblica di Romania a redigere, e successivamente ad aggiornare, sulle stesse basi della Comunità, l'inventario dei suoi programmi di aiuti e dei singoli aiuti concessi onde garantire e migliorare costantemente la trasparenza.
2. La Commissione informa periodicamente la Repubblica di Romania della documentazione elaborata per scopi analoghi in rapporto agli Stati membri della Comunità.

## Articolo 11

**Informazione reciproca**

Entrambe le parti garantiscono la trasparenza in materia di aiuti di Stato procedendo, su basi regolari e reciproche, a opportune pubblicazioni e a scambi di informazioni sulla loro politica in materia.

VARIE

*Articolo 12*

**Assistenza amministrativa (lingue)**

La Commissione e l'organismo di controllo della Repubblica di Romania si prestano reciproca assistenza per gli aspetti pratici o trovano altre soluzioni appropriate per quanto riguarda, in particolare, il problema delle traduzioni.

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 14 maggio 2001**  
**recante nomina di un membro titolare belga del Comitato delle regioni**

(2001/391/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1998 <sup>(1)</sup>, che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Joseph MARAITE, comunicate al Consiglio in data 30 gennaio 2001,

vista la proposta del governo belga,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il Sig. Karl-Heinz LAMBERTZ è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Joseph MARAITE per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH

---

<sup>(1)</sup> GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2001

**recante quarta modifica della decisione 2000/284/CE che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi**

[notificata con il numero C(2001) 1172]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/392/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/284/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/169/CE <sup>(4)</sup>, ha stabilito l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi.
- (2) Le autorità competenti del Canada e della Svizzera hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, ai sensi delle disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di altri (rispettivamente due e uno) centri di raccolta di sperma equino.

- (3) È opportuno modificare l'elenco sulla base delle nuove informazioni trasmesse dal paese terzo in questione, evidenziando per chiarezza tali centri nell'allegato.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/284/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 62.

- 1 Versión — Udgave — Fassung vom — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versie — Versão — Tilanne — Version
- 2 Código ISO — ISO-kode — ISO-Code — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO-code — Código ISO — ISO-koodi — ISO-kod
- 3 Tercer país — Tredjeland — Drittland — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Derde land — País terceiro — Kolmas maa — Tredje land
- 4 Nombre del centro autorizado — Den godkendte tyrestations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Naam van het erkende centrum — Nome approvato — Hyväksytyn aseman nimi — Tjurstationens namn
- 5 Dirección del centro autorizado — Den godkendte tyrestations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Adres van het erkende centrum — Endereço aprovado — Hyväksytyn aseman osoite — Tjurstationens adress
- 6 Autoridad competente en materia de autorización — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Autoridade de aprovação — Hyväksyntäviranomainen — Godkännandemyndighet
- 7 Número de autorización — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Αριθμός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément — Numero di riconoscimento — Registratienummer — Número de aprovação — Hyväksyntänumero — Godkännandenummer
- 8 Fecha de la autorización — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Ημερομηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di approvazione — Datum van erkenning — Data da aprovação — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet

1: 7.3.2001

2	3	4	5	6	7	8
AR	ARGENTINA	Haras El Atalaya	91 Cuartel 17 Arrecifes Buenos Aires	SENASA	I-E14 (Integral-Equino 14)	27.3.1998
AU	AUSTRALIA	Belcam Stud Artificial Breeding Centre	Armstrong Road Biddaddaba, Qld 4275	AQIS	Qld-AB-01	25.3.1998
AU		Alabar Bloodstock Corporation	Koyuga (Near Echuca) Victoria 3622			
AU		Beef Breeding Services, Qld DPI	Grindle Rd, Wacol Qld 4076			
AU		Kinnordy Stud Mr H. Schmorl.	MS 465, Cambooya Qld 4358			

1: 7.3.2001

2	3	4	5	6	7	8
BG	BULGARIA					
BR	BRAZIL					
BY	BELARUS					
BZH	BOSNIA-HERZEGOVINA					
CA	CANADA	Ferme Canaco	89 Rang St-André St-Bernard de Lacolle Co. St-Jean, QUE J0J 1V0	CFIA	<b>4-EQ-01</b>	23.2.2000
CA		Amstrong Brothers	14709 Hurontario Street Inglewood, ON, L0N 1K0	CFIA	5-EQ-01	02/1997
CA		Zorgwijk Stables Ltd	508 Mt. Pleasant Road, R.R.2 Brantford, ON, N3T 5L5	CFIA	5-EQ-02	6.4.1999
CA		Tara Hills Stud	13700 Mast Road, R.R.4 Port Perry, ON, L9L 1B5	CFIA	5-EQ-03	26.1.2000
CA		Taylorlane Farm	R.R.#2 Orton, ON, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-04	13.1.2000
CA		Earl Lennox	R.R.2 Orton, ON, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-05	15.3.2000
CA		Rideau Field Farm	756 Heritage Drive, R.R.4 Merrickville, ON	CFIA	<b>5-EQ-06</b>	05/1998
CA		Glengate Farms	PO Box 220, 8343 Walker's Line Campbellville, ON, L0P 1B0	CFIA	<b>5-EQ-07</b>	31.1.1995
CA		Gencor The Genetic Corporation	R.R.#5 Guelph ON, N1H 612	CFIA	<b>5-EQ-08</b>	01/1997
CA		<b>Jou Veterinary Service</b>	<b>2409 Alps Road, R.R. 1 Ayr Ontario</b>	<b>CFIA</b>	<b>5-EQ-07</b>	<b>30.10.2000</b>
CA		<b>AE Breeding Farm Dr. Mike Zajac</b>	<b>9619 McGowan Road Mount Albert Ontario L0G 1M0</b>	<b>CFIA</b>	<b>5-EQ-10</b>	<b>2.3.2000</b>

1: 7.3.2001

2	3	4	5	6	7	8
CA		Equine Reproduction Services	Box 877, Turner Valley Alberta, TOL 2A0	CFIA	7-EQ-01	20.11.2000
CH	SWITZERLAND	Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Istituto Federale dell'allevamento equino Avenches	CH-1580 Avenches	Bundesamt für Veterinärwesen	CH-AI-4E	13.2.1997
<b>CH</b>		<b>Besamungsstation Pferde, Gestüt Hanaya</b>	<b>Expohof CH-8165 Schleinikon</b>	<b>Bundesamt für Veterinärwesen</b>	<b>CH-AI-8E</b>	<b>6.5.1999</b>
CL	CHILE					
CU	CUBA					
CY	CYPRUS					
CZ	CZECH REPUBLIC					
DZ	ALGERIA					
EE	ESTONIA					
GL	GREENLAND					
HR	CROATIA					
HU	HUNGARY					
IL	ISRAEL					
IS	ICELAND	Gunnarsholt	Saedingastod Gunnarsholti 851 Hella	Iceland Veterinary Services	H001	20.12.1999
LI	LITHUANIA					
LV	LATVIA					
MA	MOROCCO					
MK	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA					
MT	MALTA					

1: 7.3.2001

2	3	4	5	6	7	8
MU	MAURITIUS					
MX	MEXICO					
NZ	NEW ZEALAND					
PL	POLAND					
PY	PARAGUAY					
RO	ROMANIA					
RU	RUSSIA					
SI	SLOVENIA					
SK	SLOVAK REPUBLIC					
TN	TUNISIA					
UA	UKRAINE					
US	USA	The Old Place	PO Box 90 Mt Holly, AR 71758	APHIS	00AR001-EQS	19.7.2000
US		Specifically Equine Veterinary Service	910 W. Hwy 246 Buellton, CA	APHIS	97CA001-EQS	20.5.1997
US		Kellog Arabian Horse Center	3801 W. Temple Ave Pomona, CA	APHIS	97CA002-EQS	22.5.1997
US		Mariana Farm	Valley Center, CA	APHIS	98CA001-EQS	14.11.1997
US		Advanced Equine Reproduction	1145 Arroyo Mesa Road Solvang, CA	APHIS	98CA002-EQS	12.8.1997
US		Pacific International Genetics	14300 Jackson Road Sloughhouse, CA	APHIS	98CA003-EQS	23.1.1998

1: 7.3.2001

2	3	4	5	6	7	8
US		Alamo Pintado Equine Clinic	2501 Santa Barbara Ave Los Olivos, CA	APHIS	98CA004-EQS	23.2.1998
US		Anaheim Hills Saddle Club	6352 E. Nohl Ranch Road Anaheim, CA	APHIS	98CA005-EQS	23.3.1998
US		Valley Oak Ranch	10940 26 Mile Road Oakdale, CA	APHIS	99CA006-EQS	2.4.1999
US		Jeff Oswood Stallion Station	21860 Ave 160 Porterville, CA	APHIS	99CA007-EQS	8.4.1999
US		Magness Racing Ventures	4050 Casey Ave Santa Ynez, CA 93460	APHIS	00CA008-EQS	10.12.1999
US		Honor Bright Farms	9049 E. Shaw Ave Clovis, CA 93611	APHIS	00CA009-EQS	16.12.1999
US		Crawford Stallion Services	34520 DePortola Temecula, CA 92592	APHIS	00CA010-EQS	20.1.2000
US		Exclusively Equine Reproduction	28753 Valley Center Road Temecula, CA 92082	APHIS	00CA011-EQS	2.3.2000
US		Candlewood Equine	2 Beaver Pond Lane Bridgewater, CT 06752	APHIS	00CT001-EQS	1.3.2000
US		Peterson & Smith Reproduction Center	15107 S.E. 47 <sup>th</sup> Ave Summerfield, FL 34491	APHIS	00FL001-EQS	10.1.2000
US		Silver Maple Farm	6621 Daniels Road Naples, FL 34109	APHIS	00FL002-EQS	26.1.2000
US		Burchett Training Center	826 Knox Chapel Road Social Circle, GA	APHIS	98GA002-EQS	23.4.1998
US		Double L Quarter Horse	1881 E. Berry Road Cedar Rapids, IA	APHIS	96IA001-EQS	2.1.1996
US		Jim Dudley Quarter Horses	Rt. 1, Box 137 Latimer, IA	APHIS	98IA002-EQS	26.5.1998

1: 7.3.2001

2	3	4	5	6	7	8
US		Grandview Farms	123 West 200 South Huntington, IN	APHIS	99IN001-EQS	16.12.1999
US		Ed Mudlick	4333 Straightline Pike Richmond, IN 47374	APHIS	00IN002-EQS	13.3.2000
US		Gumz Farms Quarter Horses	7491 S 100 W North Judson, IN 46366	APHIS	00IN003-EQS	3.7.2000
US		Kentuckiana Farm	PO Box 11743 Lexington, KY	APHIS	97KY001-EQS	16.10.1997
US		Castleton Farm	2469 Iron Works Pike PO Box 11889 Lexington, KY 40511	APHIS	98KY002-EQS	13.8.1998
US		Hamilton Farm	66 Woodland Mead PO Box 2639 South Hamilton, MA 01982	APHIS	98MA001-EQS	30.3.1998
US		Select Breeders Service, Inc.	1088 Nesbitt Road Colora Maryland	APHIS	98MD001-EQS	
US		Imperial Egyptian Stud	2642 Mt. Carmel Road Parkton, MD 21120	APHIS	00MD002-EQS	18.7.2000
US		Harris Paints	27720 Possum Hill Road Federalsburg, MD 21632	APHIS	00MD003-EQS	25.9.2000
US		Midwest Station II	16917 70 <sup>th</sup> Street NE Elk River, MN 55330	APHIS	00MN001-EQS	16.5.2000
US		Schemel Stables Collection Facility	986 PCR, Co. Road 810 Perryville, MO	APHIS	99MO001-EQS	15.12.1999
US		Equine Reproduction Facility	137 Speaks Road Advance, NC	APHIS	97NC001-EQS	21.8.1997
US		Walnridge Farm, Inc.	Hornertown-Arneytown Road Cream Ridge, NJ	APHIS	96NJ003-EQS	14.8.1996
US		Cedar Lane Farm	40 Lambertville Headquarters Road Lambertville, NJ	APHIS	96NJ004-EQS	4.9.1996

1: 7.3.2001

2	3	4	5	6	7	8
US		Peretti's Farm	Route 526, Box 410 Cream Ridge, NJ	APHIS	97NJ005-EQS	17.3.1997
US		Kentuckiana Farm of NJ	18 Archertown Road New Egypt, NJ	APHIS	99NJ006-EQS	30.7.1999
US		Southwind Farm	29 Burd Road, Pennington, NJ 08534	APHIS	00NJ007-EQS	13.7.2000
US		Blue Chip Farm	807 Hogagerburgh Road Wallkill, NY 12859	APHIS	00NY001-EQS	31.8.2000
US		Sunny Gables Farm	282 Rt. 416 Montgomery, NY 12549	APHIS	00NY002-EQS	24.7.2000
US		Autumn Lane Farm	7901 Panhandle Road Newark, OH	APHIS	99OH001-EQS	19.5.1999
US		Paws UP Quarter Horses	Route 1 Box 43-1 Purcell, OK 73080	APHIS	00OK002-EQS	11.4.2000
US		Bryant Ranch	11777 NW Oak Ridge Road Yamhill, OR	APHIS	98OR001-EQS	19.2.1998
US		Honahlee Equine Semen Collection Facility	14005 SW Tooze Road Sherwood, OR 97140	APHIS	99OR001-EQS	26.10.2000
US		Kosmos Horse Breeders	372 Littlestown Road Littlestown, PA 17340	APHIS	97PA001-EQS	19.3.1997
US		Hanover Shoe Farm	Route 194 South PO Box 339 Hanover, PA 17331	APHIS	97PA002-EQS	28.3.1997
US		Nandi Veterinary Associates	3244 West Sieling Road New Freedom, PA	APHIS	97PA003-EQS	22.9.1997
US		Babcock Ranch Semen Collection Center	Rt. 2, Box 357 Gainsville, TX	APHIS	97TX001-EQS	2.6.1997
US		Select Breeders	Rt. 3, Box 196 Aubrey, TX	APHIS	97TX002-EQS	1.2.1997

1: 7.3.2001

2	3	4	5	6	7	8
US		Floyd Moore Ranch	Route 2, Box 293 Huntsville, TX	APHIS	98TX003-EQS	12.5.1998
US		Carol Rose Quarter Horse Ranch	Rt. 2, Box 136-1 Gainesville, TX	APHIS	99TX005-EQS	15.3.1999
US		Riverside Ranch	4150 FM 113 North Weatherford, TX	APHIS	99TX006-EQS	16.4.1999
US		Bluebonnet Farm	746 FM 529 Bellville, TX 77418	APHIS	00TX007-EQS	25.1.2000
US		Alpha Equine Breeding Center	2301 Boyd Road Granbury, TX 76049	APHIS	00TX008-EQS	28.2.2000
US		Thistlewood Farm	PO Box 52, Kerrville, TX 78029	APHIS	00TX009-EQS	23.3.2000
US		Joe Landers Breeding Facility	4322 Tintop Road Weatherford, TX 76087	APHIS	00TX010-EQS	11.4.2000
US		Willow Tree Farm	10334 Strittmatter, Pilot Point, TX 76258	APHIS	00TX011-EQS	28.4.2000
US		Green Valley Farm	3952 PR 2718, Aubrey, TX 76227	APHIS	00TX012-EQS	28.4.2000
US		Roanoke AI Labs, Inc.	8535 Martin Creek Road Roanoke, VA	APHIS	96VA001-EQS	14.11.1996
US		Commonwealth Equine Reproduction Center	16078 Rockets Mill Road Doswell, VA 23047	APHIS	00VA002-EQS	9.8.2000
US		Tylord Farm	Route 22A Benson, VT	APHIS	97VT001-EQS	25.3.1997
US		Hass Quarter Horses	W9821 Hwy 29 Shawano, WI	APHIS	97WI001-EQS	29.5.1997
UY	URUGUAY					
ZA	SOUTH AFRICA					

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2001

**che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici e che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di tali uova**

[notificata con il numero C(2001) 1174]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/90/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 26 e l'articolo 27 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Le uova esenti da organismi patogeni specifici sono uova da cova utilizzate per le procedure diagnostiche nei laboratori, per la produzione e la sperimentazione di vaccini, per la ricerca e a fini farmaceutici, e devono essere contrassegnate da un timbro.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile <sup>(3)</sup>, stabilisce i requisiti per la stampigliatura delle uova da cova e il suo regolamento di applicazione [regolamento (CEE) n. 1868/77 <sup>(4)</sup>] stabilisce le modalità di applicazione, in particolare, per quanto concerne la stampigliatura delle uova da cova.
- (3) Le uova esenti da organismi patogeni specifici non sono destinate all'alimentazione umana.
- (4) Le uova esenti da organismi patogeni specifici non sono esplicitamente definite in quanto tali nell'ambito della normativa comunitaria. Occorre pertanto stabilire una definizione specifica.
- (5) Le uova esenti da organismi patogeni specifici devono essere prodotte secondo quanto descritto nella Farmacopea europea in vigore, che ne definisce i requisiti <sup>(5)</sup>.
- (6) Queste particolari caratteristiche sono volte ad impedire l'introduzione nella Comunità dell'influenza aviaria, della malattia di Newcastle e di altre malattie dei volatili da

cortile, a condizione che vengano applicate tutte le altre disposizioni della presente decisione.

- (7) Gli Stati membri desiderano importare uova esenti da organismi patogeni specifici da paesi che non risultano indenni dalla malattia di Newcastle e dall'influenza aviaria, ma che possono offrire garanzie di polizia sanitaria sufficienti per questo prodotto specifico.
- (8) Le uova esenti da organismi patogeni specifici possono essere utilizzate esclusivamente presso impianti dove vengano distrutte o sottoposte ad altro trattamento dopo l'uso in modo da evitare ogni rischio di propagazione delle malattie.
- (9) Per questa categoria di uova occorre stabilire un certificato sanitario e un corrispondente elenco di paesi terzi autorizzati ad utilizzarlo per l'esportazione di tali uova nella Comunità.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini della presente decisione si applica la definizione seguente: «Le uova esenti da organismi patogeni specifici sono uova da cova ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, provenienti da "branchi di volatili esenti da organismi patogeni specifici" secondo quanto descritto nella Farmacopea europea e destinate esclusivamente ad usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici».

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi di cui all'allegato I, a condizione che esse soddisfino i requisiti del certificato sanitario di cui all'allegato II e siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato.

<sup>(1)</sup> GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100.<sup>(4)</sup> GU L 209 del 17.8.1977, pag. 1.<sup>(5)</sup> 3ª edizione, Consiglio d'Europa, 1997.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di uova esenti da organismi patogeni specifici solo se sono contrassegnate da un timbro che indichi il codice ISO del paese d'origine e recano il numero di riconoscimento dello stabilimento e a condizione che sull'imballaggio siano apposte le stesse informazioni, in maniera chiaramente visibile e leggibile, con l'indicazione che la partita contiene questo prodotto specifico; inoltre, dopo il controllo sull'importazione, la partita deve essere immediatamente trasportata al luogo di destinazione finale. Tale timbro deve essere conforme ai requisiti generali per la stampigliatura delle uova previsti all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2782/75 come da ultimo modificato e nel suo regolamento di applicazione [regolamento (CEE) n. 1868/77].

#### *Articolo 3*

Le uova inutilizzate, tutto il materiale d'imballaggio e tutte le parti residue o i prodotti residui delle uova devono essere

inceneriti o sottoposti ad altro trattamento dopo l'uso in modo da evitare ogni rischio di propagazione delle malattie.

#### *Articolo 4*

La presente decisione si applica alle uova esenti da patogeni specifici certificate a partire dal 30 aprile 2001.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

I paesi terzi autorizzati ad utilizzare il certificato di cui all'allegato II della presente decisione per le importazioni di uova esenti da organismi patogeni specifici nell'Unione europea sono quelli elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio.

---




15. Il sottoscritto veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica quanto segue:

**Informazioni sanitarie**

- 1. Le uova esenti da organismi patogeni specifici oggetto del presente certificato provengono da branchi di volatili che soddisfano i requisiti seguenti:
  - a) sono esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea <sup>(2)</sup> e tutte le prove e gli esami clinici richiesti per il riconoscimento di questa qualificazione specifica hanno dato risultati favorevoli, inclusi risultati negativi delle prove per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle realizzate nei 30 giorni precedenti alla data di spedizione;
  - b) sono stati esaminati clinicamente almeno una volta alla settimana secondo quanto descritto nella Farmacopea europea <sup>(2)</sup> senza presentare sintomi clinici o manifestazioni sospette di malattia;
  - c) sono rimasti per più di sei settimane nello/negli stabilimento/i seguente/i, ufficialmente riconosciuto/i secondo requisiti almeno equivalenti a quelli figuranti nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE: ..... <sup>(3)</sup>
    - il cui riconoscimento non è stato sospeso o revocato,
    - che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
  - d) nel corso del periodo menzionato al punto c) non sono entrati in contatto con volatili non rispondenti alle condizioni fissate nel presente certificato o con altri uccelli selvatici.
- 2. Le uova sono state contrassegnate con inchiostro colorato secondo quanto previsto al punto 13 del presente certificato.
- 3. Le uova sono state raccolte dal ..... al ..... (date).
- 4. Le uova sono trasportate in imballaggi a perdere utilizzati per la prima volta:
  - a) che contengono unicamente uova provenienti dallo stesso stabilimento;
  - b) chiaramente contrassegnati e recanti le seguenti indicazioni:
    - il nome del paese d'origine,
    - «Uova esenti da organismi patogeni specifici destinate unicamente ad usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici»,
    - il numero di uova,
    - il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,
    - il nome dello Stato membro di destinazione;
  - c) chiusi secondo quanto disposto dalle autorità competenti in modo da evitare ogni possibilità di sostituzione del contenuto ed ermetici.
- 5. I contenitori e i veicoli in cui sono posti gli imballaggi di cui al punto 4 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dalle autorità competenti.

16. Il presente certificato ha una validità di cinque giorni.

Fatto a ..... il .....



.....  
(firma del veterinario ufficiale) (\*)

.....  
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

<sup>(2)</sup> 3ª edizione, Consiglio d'Europa, 1997.  
<sup>(3)</sup> Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine.  
<sup>(4)</sup> Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2001

**che modifica per la terza volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica**

[notificata con il numero C(2001) 1479]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/394/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
- (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/378/CE <sup>(4)</sup>.
- (3) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno vietare ulteriormente i movimenti degli animali tra i vari punti di sosta e mantenere per un periodo aggiuntivo alcune limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.
- (4) È inoltre possibile attenuare ulteriormente talune limitazioni fissate in applicazione della decisione 2001/327/CE.
- (5) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 29 maggio 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

## Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2001/327/CE è sostituito dal testo seguente:

## «Articolo 2

Gli Stati membri diversi dal Regno Unito garantiscono quanto segue.

- 1) Il trasporto di animali di specie sensibili all'afta epizootica è vietato.

Fatte salve le direttive del Consiglio 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, tale divieto non si applica ai movimenti di animali di specie sensibili all'afta epizootica dall'azienda di spedizione

— direttamente, o tramite un centro di raccolta, a un macello per la macellazione immediata,

nel caso di scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere riconosciuto,

o

— nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, direttamente, o tramite un unico centro di raccolta, ad altre aziende all'interno della regione o a non più di dieci aziende di destinazione al di fuori della regione,

nel caso di movimenti al di fuori della regione ma all'interno dello Stato membro di spedizione tramite un centro di raccolta, i movimenti sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza,

nel caso di scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere riconosciuto; il trasporto, sia diretto sia tramite un centro di raccolta, è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e alla notifica alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione,

o

— nel caso di animali delle specie bovina e suina, direttamente o tramite centri di raccolta ad altre aziende,

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 132 del 15.5.2001, pag. 31.

- nel caso di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina spediti da una regione di uno Stato membro in cui negli ultimi tre mesi prima della certificazione erano applicate restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE, il trasporto è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e alla notifica alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione,
- o
- per la transumanza verso pascoli designati; nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, tali movimenti sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza.
- 2) I movimenti di animali autorizzati in virtù delle deroghe di cui al paragrafo 1 si effettuano a condizione che:
- a) nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini destinati a scambi intracomunitari, durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, a meno che
    - siano spediti per la macellazione, o
    - siano originari e provengano da aziende situate in una regione di uno Stato membro nella quale non erano imposte restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE alla data della spedizione e almeno negli ultimi 20 giorni del periodo di permanenza, ove richiesto dal paragrafo 3;
  - b) i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi sensibili all'afta epizootica siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e sia fornita la prova dell'avvenuta disinfezione; e
  - c) i trasporti verso altri Stati membri di animali di specie sensibili siano autorizzati soltanto 24 ore dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale del luogo di partenza alle autorità veterinarie locali dello Stato membro di destinazione e, ove richiesto dal paragrafo 1, ai servizi veterinari centrali dello Stato membro di destinazione; nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, l'autorità veterinaria locale del luogo di partenza notifica il trasporto alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di transito.
- 3) Nei casi previsti dalla presente decisione, le autorità competenti del luogo di partenza autorizzano i movimenti degli animali di specie sensibili soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:
- nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, gli animali sono destinati a scambi intracomunitari e sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 30 giorni prima dell'autorizzazione, o nell'azienda d'origine fin dalla nascita se hanno meno di 30 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo,
  - nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, gli animali sono destinati ad essere trasportati all'interno dello Stato membro ma al di fuori della regione di spedizione e sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 20 giorni prima dell'autorizzazione, o nell'azienda d'origine fin dalla nascita se hanno meno di 20 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo,
  - gli animali sono destinati ad essere trasportati all'interno di una regione di uno Stato membro,
  - gli animali sono trasportati direttamente o attraverso un centro di raccolta a un macello ai fini della macellazione immediata.
- 4) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) bis, secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché gli animali di specie sensibili all'afta epizootica non siano trasportati attraverso punti di sosta stabiliti e approvati in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97.»

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*